



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 541 DEL 10 FEBBRAIO 2025 DEL TAR CATANIA DI ESECUZIONE DEL GIUDICATO FORMATOSI SULLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MESSINA (SEZIONE LAVORO) N. 755/2021 E DELLA CORTE D'APPELLO DI MESSINA (SEZIONE LAVORO) N. 977/2022 NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO INCOATO DAL SIG. XXXXXXXXXXXX CONTRO IL COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA CON RICORSO NOTIFICATO AL COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA L'11 OTTOBRE 2012 – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.	N. DEL	17 06/05/2025
---	---------------	--------------------------

L'anno **duemilaventicinque** , il giorno **sei** , del mese di **maggio** , dalle ore **16:00** alle ore 17:08, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di Legge, su determinazione del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione.

Risultano presenti all'appello nominale i seguenti Consiglieri comunali:

	Presenti	Assenti
1) Briguglio Letterio	X	
2) Arena Salvatore	X	
3) Cannistraci Simona	X	
4) Di Blasi Maria Luisa	X	
5) Arria Andrea	X	
6) Parisi Pietro Maria		X
7) Italiano Caterina	X	
8) Basile Sonia	X	
9) Briguglio Tindaro	X	
10) Briguglio Mario	X	
Totali	9	1

Consiglieri assegnati n°10 – Consiglieri in carica n°10

Consiglieri presenti n° 9 , assenti n°01

Assume la presidenza il Presidente Del Consiglio Comunale Dott. Briguglio Letterio.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Dott.ssa Minissale Giuseppina.

Partecipa il Sindaco Dott. Gianfranco Moschella, l'Assessore Dott.ssa Annalisa Cordaro e l'Assessore Dott. Antonio Carbone.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente del Consiglio comunale Dott. Briguglio Letterio dà lettura della proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Esecuzione della sentenza n.541 del 10 febbraio 2025 del Tar Catania di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina (Sezione Lavoro) n.755/2021 e della Corte d’Appello di Messina (Sezione Lavoro) n.977/2022 nell’ambito del procedimento incoato dal Sig. Natale Lamatore contro il Comune di Scaletta Zancalea con ricorso notificato al Comune di Scaletta Zancalea l’11 ottobre 2012 – Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.”.*

Di seguito il Presidente invita i signori Consiglieri ad intervenire o meno in merito alla proposta di che trattasi.

Interviene il Consigliere di minoranza Briguglio Tindaro che chiede al Presidente di dare lettura delle osservazioni finali e raccomandazioni del parere del Revisore dei Conti.

A questo punto il Presidente dà lettura della seguente parte finale del parere del Revisore dei Conti: *“Osserva, suggerisce e raccomanda al Responsabile dei servizi contabili e finanziari di far rispettare le norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e degli obiettivi di bilancio; di evitare in futuro il riproporsi di situazioni similari attenendosi scrupolosamente alle disposizioni di legge vigenti circa la gestione della spesa pubblica; di attenersi alle norme di legge, allo Statuto dell’Ente, al Regolamento di Contabilità, ai principi previsti dall’art.162 del TUEL e ai postulati dei principi contabili degli enti locali; di trasmettere copia della presente deliberazione – completa in tutte le sue parti – alla competente Procura della Corte dei Conti per le determinazioni conseguenziali”.*

Non avendo nessun altro consigliere chiesto di intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 9 - VOTI FAVOREVOLI N. 6- VOTI CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 3 (Briguglio Mario, Briguglio Tindaro e Basile Sonia)

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la lettura della proposta di deliberazione;

VISTA la Legge 142/1990 così come recepita dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;

RILEVATO che sulla presente proposta sono stati resi i pareri di cui all’art.53 della Legge 142/1990 così come recepita ed integrata dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;

FATTO PRESENTE che sulla presente proposta è stato espresso parere favorevole da parte del Revisore dei Conti;

VISTO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PRESO ATTO dell’esito della eseguita votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Esecuzione della sentenza n.541 del 10 febbraio 2025 del Tar Catania di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina (Sezione Lavoro) n.755/2021 e della Corte d’Appello di Messina (Sezione Lavoro) n.977/2022*

nell'ambito del procedimento incoato dal Sig. Natale Lamatore contro il Comune di Scaletta Zanclea con ricorso notificato al Comune di Scaletta Zanclea l'11 ottobre 2012 – Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.”.

Successivamente viene messa ai voti l'immediata esecutività del presente provvedimento.

Eseguita la votazione in forma palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 9 - VOTI FAVOREVOLI N. 6- VOTI CONTRARI N.0 - ASTENUTI N.3 (Briguglio Mario, Briguglio Tindaro e Basile Sonia)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dell'esito della eseguita votazione

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - della L.R. 44/1991.



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Telefono : 090 - 9596711

Fax : 090 – 951239

P. I. 00393920830

email – info@comunescalettazanclea.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL

Consiglio Comunale

N° 14 DEL 09/04/2025

Presentata dall'Assessore.Dott.
Antonio Carbone

Responsabile Area Servizi Generali ed
Istituzionali: Maria Micalizzi

OGGETTO: Esecuzione della sentenza n. 541 del 10 febbraio 2025 del Tar Catania di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina (Sezione Lavoro) n. 755/2021 e della Corte d'Appello di Messina (Sezione Lavoro) n. 977/2022 nell'ambito del procedimento incoato dal Sig. Natale Lamatore contro il Comune di Scaletta Zanclea con ricorso notificato al Comune di Scaletta Zanclea l'11 ottobre 2012 – Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.2000 e ss.mm.ii.

Premesso che:

-in data 11 ottobre 2012 veniva notificato al Comune di Scaletta Zanclea il ricorso del Sig. Lamatore Natale, depositato in data 30 dicembre 2011, con annesso decreto del Tribunale di Messina (Sezione Lavoro) del 24 febbraio 2012 che fissava per la comparizione personale delle parti l'udienza del 13 dicembre 2012 nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 7609/2011;

-con tale ricorso il Sig. Natale Lamatore, in estrema sintesi e secondo la sinossi operata dal giudice di primo grado:

a) esponeva di essere dipendente del Comune di Scaletta Zanclea inquadrato in categoria B3, posizione economica B7;

b) precisava che, in servizio all'Ufficio Stato civile e Anagrafe del Comune di Scaletta Zanclea, aveva svolto e continuava a svolgere mansioni riconducibili alla superiore categoria C;

c) riferiva, in particolare, di avere avuto delegate le funzioni di Ufficiale dello Stato Civile (11.07.1985) e di Anagrafe (11.7.1985), di legalizzazione e autenticazione firme (15.09.1988), l'incarico di rilascio delle carte d'identità (1.7.2008) e le funzioni di nomina dell'Ufficio Elettorale Comunale (29.01.2009), ed inoltre aggiungeva che in data 27.09.2005 gli era stata attribuita la funzione di responsabile comunale per la sicurezza degli accessi al CNSD;

-il Comune di Scaletta Zanclea non si costituiva in giudizio;

-con sentenza del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro n. 755 pubblicata il 6 aprile 2021:

a) veniva dichiarata la contumacia dell'Ente;

b) in accoglimento del ricorso veniva dichiarato che “ [...] Lamatore Natale ha svolto mansioni superiori ascrivibili alla superiore categoria C dall'1 settembre 1998 al 30 dicembre 2011 [...] “ e, per l'effetto, il Comune veniva condannato “ [...] alla corresponsione in favore del ricorrente della

somma di € 28.465,48 a titolo di differenze retributive connesse allo svolgimento di mansioni riconducibili al superiore livello C1 maturate nel suindicato periodo, da maggiorarsi con interessi legali fino al soddisfo [...]“;

c) l'Ente veniva altresì condannato “[...] alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali [...]“;

d) si ponevano a carico del Comune di Scaletta Zanclea “[...] gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati come da separato decreto [...]“;

-in data 4 giugno 2021 il Comune di Scaletta Zanclea proponeva appello avverso la superiore sentenza formulando (in estrema sintesi e secondo la sinossi operata dal giudice d'appello) le seguenti censure:

a) mancava nel ricorso introduttivo un'adeguata allegazione dei fatti generatori dello scarto fra la posizione riconosciuta e quella oggetto di pretesa retributiva;

b) il Tribunale, superando una decadenza nella quale il Lamatore sarebbe incorso, aveva acquisito ex art. 421 c.p.c. il CCNL applicabile, non preventivamente prodotto;

c) nella prova per testi non era emersa la prova del contenuto professionale della prestazione, delle conoscenze teoriche a ciò necessarie e dell'elevata specializzazione richiesta, nonché dell'autonomia operativa;

d) i testimoni esaminati non erano attendibili, perché oltre a limitarsi a generiche conferme dei capitoli deferiti loro, erano essi stessi attori in analoghi giudizi tendenti al riconoscimento delle mansioni superiori;

e) nelle cause intentate da due dei testi il Lamatore era stato a sua volta loro testimone;

-con sentenza n. 977 pubblicata il 27 dicembre 2022 la Corte di Appello di Messina (Sezione Lavoro), resa nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 362/2021:

a) non accoglieva i motivi di ricorso chiarendo tra l'altro che, sebbene il tenore delle deposizioni fosse “*veramente modesto*“, la circostanza che i testimoni lavorassero “*fianco a fianco con l'appellato*” faceva sì che le loro deposizioni assumessero valore di “*rilevante fonte indiziaria confermativa*”;

b) rigettava l'appello e condannava il Comune di Scaletta Zanclea al pagamento delle spese di secondo grado in favore di Lamatore Natale, liquidate in € 3.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Mario Intiliasano;

c) dava atto dell'applicabilità dell'art. 13 c. 1-quater T.U. 115/2002 ai fini del contributo unificato, se dovuto;

-la prefata sentenza della Corte d'Appello non veniva impugnata e, pertanto, acquisiva autorità di cosa giudicata;

-a seguito di ricorso (recante numero di R.G. 1388/2024) per l'esecuzione del giudicato nascente dalle sentenze predette, in data 10 febbraio 2025 è stata pubblicata la sentenza n.541 del Tar Catania, con la quale:

a) è stato rilevato che il Comune di Scaletta Zanclea non si è costituito in giudizio;

b) è stato ordinato al Comune di Scaletta Zanclea di dare esecuzione al giudicato entro il termine di 90 gg. dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della sentenza;

c) è stato nominato un commissario *ad acta* in caso di ulteriore inadempienza del Comune

d) è stato condannato il Comune al pagamento in favore del procuratore antistatario della somma di € 3.500,00 maggiorata degli accessori di legge;

- nella motivazione della sentenza del TAR, in particolare, è stato chiarito che l'obbligogiuridico di dare esecuzione al titolo esecutivo consiste:

- *in favore del sig. Natale Lamatore, l'obbligo di corresponsione della somma di Euro 28.465,48, da maggiorarsi con interessi legali dal dovuto al soddisfo e di rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre Iva, c.p.a. e rimborso spese generali;*

- *in favore dell'avvocato Mario Intiliso (quale distrattario), l'obbligo di corresponsione delle spese di secondo grado liquidate in Euro 3.500,00 oltre i.v.a., c.p.a. e generali;*

-la predetta sentenza del Tar Catania è stata notificata al Comune di Scaletta Zanclea al protocollo generale dell'Ente al n. 1269 del 10 febbraio 2025;

-con nota n. prot. 1491 del 18 febbraio 2025 il Comune di Scaletta Zanclea, premettendo di voler eseguire la sentenza TAR Catania in tempi ragionevolmente brevi, invitava il legale del Sig. Lamatore Natale al fine di agevolare l'attività del Comune volta all'esecuzione del giudicato: “[...] a formulare un prospetto con la quantificazione esatta delle somme da corrispondere [...]”;

-il legale non ha al momento riscontrato la nota predetta;

Rilevato che, in assenza di ulteriori indicazioni da parte del legale del Sig. Lamatore Natale, ai fini dell'esecuzione della sentenza occorre l'importo complessivo di € **53.069,31**, che compendia le statuizioni della sentenza n. 755/2021 del Tribunale di Messina, della sentenza n. 977/2022 della Corte d'Appello di Messina e della sentenza n. 541/2025 del Tar Catania;

Precisato che della somma di € **53.069,31**:

- € **8.736,58** vanno corrisposti direttamente al procuratore antistatario del giudizio di secondo grado e del giudizio per l'esecuzione del giudicato, ovvero l'Avv. Mario Intiliso, con studio in Messina, Via San Filippo Bianchi, 54;
- € **44.332,73** vanno corrisposti al Sig. Natale Lamatore;

Atteso che:

- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i. definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base al quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del servizio economico – finanziario;

- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art. 194 del D.lgs. 267/2000 che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

Visto l'art. 194 “*Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio*” del D.lgs. 267/2000, che prevede il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio con deliberazione consiliare per le seguenti tipologie di spese:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti dallo Statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato

l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) l'acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art.191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Ritenuto necessario procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € **53.069,31** ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. per "*sentenze esecutive*" (da intendersi in senso estensivo e sostanziale come qualsivoglia provvedimento giurisdizionale avente carattere di esecutività);

Considerato che:

- la Corte dei Conti ha precisato che il riconoscimento del debito con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli Amministratori o dei funzionari;
- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del consiglio comunale;

Considerato altresì che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie - n. 27 del 21.11.2019 con la quale è stato chiarito che il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Ente della relativa deliberazione di riconoscimento; in particolare viene precisato che l'art. 194 del Tuel non introduce alcun distinguo per la regolazione contabile di ciascuna delle eterogenee fattispecie disciplinate, ma anzi prevede un regime indifferenziato, disponendo per tutte una uniforme procedura di riconoscimento di competenza consiliare; peraltro la Sezione specifica che il paragrafo 9 punto 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, laddove, con riferimento "*all'emersione di debiti assunti dall'Ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta*", sottolinea "*la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili*" e di qui l'inammissibilità di ogni forma di contabilizzazione prima dell'avvenuto riconoscimento;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Valle d’Aosta – n. 7/2022, depositata il 9 maggio 2022, con la quale è stato ricordato che ai sensi dell’art. 194, comma 2, lett. a) del Tuel gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, fra le altre casistiche previste dall’articolo, anche dalle sentenze esecutive, fattispecie che presenta la peculiarità di non comportare alcun margine di discrezionalità in capo all’Organo consiliare nel valutare, l’an della regolarizzazione e il *quantum* del debito, poiché l’entità dello stesso è stabilita nella misura indicata dall’autorità giudiziaria;

Dato atto che il punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011) dispone che, nel caso in cui il riconoscimento del debito intervenga successivamente alla scadenza dell’obbligazione, la spesa è impegnata nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto;

Visto il bilancio di previsione 2025/2027 approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 14.03.2025;

Considerato che a seguito degli accertamenti contabili eseguiti con il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria la somma di € **53.069,31** trova sufficiente capienza nel capitolo dei “*debiti pregressi*” annualità 2025 del bilancio di previsione 2025/2027;

Visto l’art. 23 comma 5 della Legge 289/2002 secondo cui i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto legislativo n. 165/2001 sono trasmessi al Revisore dei Conti ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Acquisiti il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 53 della legge 08.06.1990 n. 142 – come recepita con l’art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 11.12.91 N. 48, come sostituito dall’art.12 comma 1 punto 1 della L.R. N. 30 del 23.12.2000 – e dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 (articolo inserito dall’art. 3 comma 1 lett. d del D.L. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012);

Preso atto che la suddetta proposta di delibera sarà trasmessa al Revisore dei Conti per il relativo parere di competenza;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui integralmente si richiamano,

1) Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi € **53.069,31**, ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett. a), del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ottemperanza a quanto disposto

nella sentenza n. 541 del 10 febbraio 2025 del Tar Catania di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina (Sezione Lavoro) n. 755/2021 e della Corte d'Appello di Messina (Sezione Lavoro) n. 977/2022, nell'ambito del procedimento incoato dal Sig. Natale Lamatore contro il Comune di Scaletta Zanclea con ricorso notificato al Comune di Scaletta Zanclea l'11 ottobre 2012, riservandosi l'adozione di successivi provvedimenti in esito alle procedure giudiziarie in corso, anche mediante eventuale azione di ripetizione;

2) Di dare atto che il debito fuori bilancio di € **53.069,31** trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2025/2027 approvato con deliberazione Consiliare n. 11 del 14.03.2025;

3) Di procedere ai conseguenti atti gestionali tramite il Responsabile dell'Area Servizi Generali ed Istituzionali;

4) Di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23 comma 5 della L. n. 289/2002.

5) Di rendere la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991.

Il Proponente
Assessore Dott. Antonio Carbone

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 06/05/2025

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.to **Briguglio Letterio**

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sig.ra Simona Cannistraci

F.to

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to **Dott.ssa Minissale
Giuseppina**

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione del Consiglio Comunale sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line per giorni 15 consecutivi a far data dal _____ Reg n. _____

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'addetto alla pubblicazione
F.to

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/1991, all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi, dal 09/05/2025 al 24/05/2025

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Minissale Giuseppina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, certifica:

	Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art.12 della L.R. 03/12/1991, n. 44.
X	Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Il Segretario Comunale
F.to **Dott.ssa Minissale Giuseppina**

